

PREMESSA

La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sulla revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia 2014-2020 (2014/C 200/01).

La consultazione tiene conto dei risultati del "fitness check" che hanno evidenziato le seguenti necessità:

- ampliare le categorie di aiuto per tenere conto degli sviluppi tecnologici e di mercato
- assicurare che gli aiuti siano proporzionali, non distorsivi della concorrenza e, nello stesso tempo, idonei ad affrontare la sfida della neutralità climatica
- valutare l'impatto delle riduzioni a favore degli energivori sulle politiche in materia di energie rinnovabili.

La revisione dei criteri di compatibilità dovrebbe garantire il raggiungimento di obiettivi politici più ampi, come la protezione dell'ambiente (compresa la neutralità climatica e altri obiettivi del Green Deal), la sicurezza dell'approvvigionamento e la prevenzione del rischio di ricollocazione a causa di oneri legati all'energia, rendendo possibili ulteriori innovazioni tecnologiche e di mercato. Nello stesso tempo dovrebbe prevedere una semplificazione della disciplina che sia facile da applicare e contribuisca al raggiungimento degli obiettivi ambientali ed energetici dell'UE in modo efficace in termini di costi con distorsioni minime della concorrenza e del commercio all'interno dell'Unione. Detta revisione dovrà, altresì, tenere conto degli effetti economici causati dalla pandemia di COVID-19 sulle economie degli Stati membri e delle loro capacità di finanziamento, unitamente all'attuazione del piano di ripresa per l'Europa

Con riferimento alla necessità di rivedere le agevolazioni a favore degli utenti ad alta intensità energetica (EIU), occorrerebbe valutare la possibilità di aggiornare la lista dei settori ammissibili ed assicurare una maggiore coerenza con le norme sugli aiuti di Stato per la compensazione dei costi indiretti per il quarto periodo di negoziazione del sistema di scambio delle emissioni dell'UE – ETS.

Nell'ambito della consultazione in esame, si precisa che in data 10 dicembre 2020, è stato trasmesso il documento di posizione italiana con riferimento all'Inception Impact Assessment.

In risposta alla consultazione pubblica sulla revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia 2014-2020 (2014/C 200/01), si trasmettono di seguito le osservazioni delle Autorità italiane. Tali osservazioni sono state definite a seguito del coordinamento di tutte le Autorità nazionali, centrali e regionali, coinvolte ed interessate, tenendo conto dei contributi delle stesse Autorità.

OSSERVAZIONI

Preliminarmente, si osserva che la revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia deve, necessariamente, accompagnarsi ad una revisione delle pertinenti disposizioni del Regolamento generale di esenzione per categorie n. 651/2014.

Tale generale processo di revisione dovrebbe rendere complementari le norme destinate a disciplinare gli strumenti di aiuto a disposizione degli Stati membri nei settori dell'energia e della

tutela ambientale. A tal fine, oltre ad ampliare le categorie di aiuto compatibili occorrerebbe individuare nuovi casi di aiuto che è possibile concedere in esenzione da notifica.

La previsione di nuove categorie di aiuto dovrebbe, inoltre, prevedere procedure semplificate con riferimento all'individuazione dei costi ammissibili in maniera di ridurre l'onere amministrativo e, nello stesso tempo, conferire certezza giuridica in settori di intervento finora non contemplati.

La semplificazione deve necessariamente riguardare il metodo di calcolo prevedendo un metodo semplificato che tenga conto delle diverse dimensioni dell'impresa (micro, piccole e medie imprese) oppure legato al valore del progetto o al valore dell'aiuto (come nelle categorie previste GBER in tema di cultura e sport). L'attuale sistema che prevede l'applicazione di determinate intensità di aiuto ad un plafond di costi ammissibili, non è di facile applicazione a causa della difficoltà di individuare i "costi degli investimenti supplementari" necessari, ad esempio, ad andare oltre o ad anticipare l'adeguamento alle norme UE obbligatorie oppure a realizzare impianti più performanti dal punto di vista ambientale rispetto ad analoghi "impianti standard".

Le nuove categorie a tutela dell'ambiente da prevedere nei nuovi orientamenti, da considerare, eventualmente, anche ai fini delle revisione delle categorie di aiuti in esenzione da notifica, potrebbero riguardare interventi a favore della sostituzione dei veicoli, delle infrastrutture di ricariche elettriche, così come gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria, per il trattamento delle acque reflue, per la de-impermeabilizzazione delle aree per la mitigazione di eventi estremi causati dai cambiamenti climatici.

Nel settore energetico potrebbe essere valutata la possibilità di prevedere aiuti, anche in esenzione da notifica, a favore delle ESCo – Energy Service Company, per la realizzazione di *smart grid* anche nelle aree non assistite, per il teleriscaldamento alimentato da centrali a biomassa in zone montane e da biomasse a filiera corta e tutti gli interventi destinati alle infrastrutture energetiche, compresi i sistemi di accumulo delle energie rinnovabili, le infrastrutture di trasmissione e distribuzione su tutto il territorio nazionale e non solo quelle situate nelle aree assistite.

Occorrerebbe prevedere, inoltre, una categoria di aiuti a favore degli investimenti necessari all'adeguamento rispetto a determinati obiettivi ambientali o energetici fissati a livello nazionale che richiedono interventi molto onerosi nel tempo. Tale possibilità potrebbe essere ammessa con percentuali di intensità di aiuto ridotti rispetto agli investimenti finalizzati ad anticipare o a superare standard ambientali di livello europeo.

Le modifiche dovrebbero prevedere la disciplina di regimi ad hoc e semplificati, in particolare per gli aiuti destinati alle PMI, in considerazione del ruolo da esse svolto nell'economia europea e dell'importanza delle catene strategiche del valore che esse contribuiscono a stabilire.

Dovrebbero essere ridotti gli obblighi di informazione e gli oneri amministrativi per le PMI e/o per gli interventi di dimensioni limitate.

Si ritiene necessario valutare l'opportunità di aumentare le intensità degli aiuti in relazione a tutti gli interventi che contribuiscono in maniera misurabile al raggiungimento degli obiettivi attesi dalle politiche del Green Deal. In relazione a tali aiuti dovrebbe essere prevista una fast track per le procedure di approvazione da parte della Commissione delle notifiche degli Stati membri con decisioni da adottare in tempi ridotti rispetto alle normali procedure ed in analogia con quanto posto in essere nell'ambito del Quadro temporaneo degli aiuti anticrisi covid-19

Al fine di assicurare le tempestività e l'efficacia degli strumenti che saranno attivati per contrastare l'emergenza economica conseguente al COVID 19, una procedura che segua una *fast track* dovrebbe essere prevista anche per la valutazione di compatibilità degli investimenti inclusi nei piani nazionali di ripresa.

In ogni caso, gli aiuti dovrebbero essere consentiti nelle seguenti aree di intervento e con maggiori intensità:

- Infrastrutture elettriche;
- Sistemi di accumulo di energie rinnovabili;
- Sviluppi e possibile utilizzo dell'idrogeno verde;
- Obiettivi coerenti con il NECP nazionale (piano nazionale per l'energia e il clima) e il Green Deal europeo
- Interventi di efficienza energetica
- Efficienza energetica degli edifici
- Riciclo dei rifiuti
- Economia circolare
- Sistemi di riscaldamento/raffreddamento rinnovabile
- Riciclaggio dei rifiuti (solidi)
- Efficienza delle risorse/Economia circolare (calore di scarto)
- Cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)
- Biodiversità
- Riduzione degli inquinanti idrici oltre gli standard dell'UE e protezione dei servizi ecosistemici

Per quanto riguarda la revisione di alcune specifiche regole da applicare per la concessione degli aiuti si rappresenta quanto segue:

1. È necessario modificare il meccanismo delle aste per gli incentivi riferiti a nuove/diverse tecnologie relativa all'energia da fonti rinnovabili con costi molto alti
2. Tra i requisiti delle gare di appalto devono essere ricompresi quelli che consentono di valorizzare i costi ambientali sostenuti per ridurre l'impatto ambientale e/o le spese difensive ambientali
3. Le procedure di gara dovrebbero essere definite e disciplinate con riferimento a specifiche tecnologie o a gruppi di tecnologie aventi strutture di costi analoghe.
4. In alcuni settori, quali ad esempio quello del riciclo dei rifiuti solidi, lo strumento della gara di appalto non dovrebbe essere utilizzato come regola generale per la concessione dell'aiuto in considerazione della difficoltà di definire parametri adeguati rispetto ai quali confrontare i meriti ambientali dei progetti
5. Le misure di incentivazione all'energia da fonti rinnovabili dovranno consentire il raggiungimento degli obiettivi RES al 2030 nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, fra le quali occorre avere riguardo anche alle funzioni ecosistemiche svolte dal suolo.

6. Dovrebbero essere previsti nuovi schemi di finanziamento e di maggiore entità per le tecnologie non ancora mature, innovative/green, in alternativa agli schemi basati esclusivamente sulla remunerazione del capitale investito che non sono sufficienti
7. I rischi derivanti dagli investimenti a favore di tecnologie non mature dovrebbero essere finanziati attraverso la concessione di garanzie pubbliche
8. La definizione di infrastruttura energetica (punto 31 delle linee guida) deve essere modificata con riferimento agli impianti di stoccaggio di energia elettrica, rimuovendo la limitazione “a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV”
9. La revisione degli orientamenti in oggetto deve essere realizzata tenendo conto della necessità di allinearle con il Regolamento UE sul mercato elettrico integrato (2019/943) e con la Direttiva UE sul mercato elettrico integrato (2019/944). In particolare, il Regolamento 943/2019, che ha disciplinato in modo dettagliato condizioni e criteri per la definizione delle misure di remunerazione della capacità di generazione, ha introdotto specifici requisiti ambientali restrittivi (emissioni di CO₂) per l’accesso a tali misure, requisiti che andrebbero integrati nelle linee guida sugli aiuti; la Direttiva 944/2019 ha introdotto una definizione di stoccaggio di energia nel settore elettrico, che tra l’altro include anche la conversione in altri vettori energetici, che si ritiene opportuno utilizzare anche negli orientamenti in materia di aiuti di stato.
10. La revisione delle misure di incentivazione all’energia da fonti rinnovabili deve tenere conto delle esigenze di sviluppo dei sistemi combinati di generazione e stoccaggio, per promuovere lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo.
11. È necessario mantenere la distinzione tra aiuti al funzionamento e aiuti agli investimenti, al fine di tenere conto di tale corrispondenza anche nei programmi di sviluppo relativi al post pandemia di COVID2019

Nell’ambito delle misure a favore dell’ambiente, si rappresenta, inoltre, che dovrebbe essere concessa la possibilità ai singoli Stati membri di incentivare gli interventi di carattere ambientale più urgenti a livello nazionale con maggiore flessibilità rispetto alle esigenze di tutela della concorrenza. Nello stesso tempo le misure incentivate dovrebbero essere quelle più efficienti in termini di costi, ossia dovrebbero essere incentivati gli interventi più vantaggiosi e meno costosi. Si ritiene, inoltre, che la disciplina sugli aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia debba essere definita in maniera tale da scongiurare il rischio derivante dal verificarsi di fenomeni di *greenwashing*, evitando l’incentivazione di attività economiche solo apparentemente sostenibili. Nell’ambito degli aiuti a favore dell’ambiente, si segnala che, sebbene possa essere ritenuto utile prevedere tra le condizioni di compatibilità, per gli obiettivi di protezione ambientale diversi dalla decarbonizzazione, quella relativa al calcolo del costo effettivo per unità di beneficio ambientale o la quantificazione dei benefici ambientali effettivi delle misure di sostegno, tale quantificazione è da considerarsi molto difficile.

Con riferimento specifico alla valutazione degli aiuti di Stato a favore degli utenti ad alta intensità energetica (EIU), si riporta quanto rappresentato nel documento di risposta *all’inception impact assessment*:

- È necessaria una maggiore omogeneità e comparabilità di applicazione e raccolta del contributo (oneri parafiscali) per il sostegno all'energia da fonti rinnovabili, al fine di evitare potenziali distorsioni di mercato per quanto concerne gli strumenti di supporto per le industrie ad alta intensità energetica.
- La previsione vigente di non incentivazione dell'energia da fonti rinnovabili quando i prezzi sui mercati elettrici sono negativi potrebbe essere rivista tenendo conto del fatto che gli obiettivi al 2030 sulle rinnovabili sono di consumo, e sarebbe quindi auspicabile che gli impianti funzionassero il più possibile.
- Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo, sarebbe opportuno valutare per le imprese "energy intensive" la possibilità di poter scontare altre voci di costo connesse alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi comuni, es. costi per il sostegno dell'efficienza energetica.
- L'elenco dei settori ammissibili alla riduzione sui costi di finanziamento RES dovrebbe essere rivisto tenendo conto dei settori esposti alla concorrenza internazionale e ad alta intensità energetica. In particolare, occorrerebbe una ricognizione dei settori esposti alla concorrenza internazionale, anche attraverso le esperienze dei diversi Paesi, ed esaminare se esistono ulteriori settori manifatturieri, oltre a quelli di cui agli allegati 3 e 5, con un'intensità commerciale di almeno il 4% da includere in allegato. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si fa riferimento ad es. al codice 2550 relativo a "fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri" e al codice 1330 relativo al "finissaggio dei tessuti".
- Occorrerebbe rivedere l'allegato 4, paragrafo 5: si propone l'eliminazione della previsione relativa all'applicazione di parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica settoriale ai fini del calcolo del consumo delle imprese energivore per l'accesso alla riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno dell'energia da fonti rinnovabili. L'applicazione di detti parametri è difficilmente attuabile, nonché onerosa dal punto di vista amministrativo e dei controlli. In alternativa, per promuovere comportamenti virtuosi sotto il profilo dell'efficienza energetica e non danneggiare i settori che hanno già effettuato interventi in efficienza, potrebbero essere previsti, se del caso, meccanismi analoghi a quelli di cui al capitolo 3.7.1 paragrafo 178.
- si concorda con la necessità di aumentare la coerenza con le nuove norme sugli aiuti di Stato per la compensazione dei costi indiretti per il quarto periodo di scambio del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (che comporta un maggiore allineamento, compresa una qualche forma di condizionalità ambientale), tenendo conto dei possibili effetti negativi della distribuzione geografica dell'UE. Questa soluzione è la preferibile, ponendo la condizionalità ambientale di una durata limitata nel tempo e subordinata alla messa in atto di interventi di efficientamento energetico o produzione di energia da fonti rinnovabili.

A completamento delle proposte ritenuti utili alla revisione degli orientamenti sugli aiuti a favore di ambiente ed energia e come già rappresentato nel documento di risposta *all'inception impact assessment*, si riportano di seguito alcune ipotesi di intervento nell'ambito del REGOLAMENTO (UE)

N. 651/2014 – GBER, considerato come strumento complementare ed integrativo degli stessi orientamenti:

- ✓ Infrastrutture energetiche: l'articolo 48 del Regolamento GBER esclude gli aiuti agli investimenti destinati a progetti di stoccaggio dell'energia elettrica e del gas oltre che alle infrastrutture petrolifere. Potrebbe, al riguardo essere considerata la possibilità di far rientrare negli ambiti dell'articolo 48 del GBER anche gli investimenti alle infrastrutture energetiche per lo stoccaggio dell'energia elettrica o termica.
- ✓ La definizione di "infrastruttura energetica" ai sensi del GBER (art. 2 punto 130 lett. iii)) comprende solo quegli impianti di stoccaggio che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV; analogamente a quanto già indicato per le linee guida sugli aiuti in materia di energia e ambiente, si ritiene il limite non opportuno e si potrebbe considerare l'eliminazione, facendo rientrare nell'ambito di applicazione tutti i sistemi di stoccaggio di energia elettrica.
- ✓ Riferimento alle "regioni assistite" per gli aiuti alle infrastrutture energetiche di cui all'art. 48 del GBER: si propone di non limitare gli aiuti solo per le aree inserite nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale (oggi definite sulla base di criteri di densità abitativa, PIL e tasso di disoccupazione) ma di includere anche aree geografiche che presentano, da un punto di vista elettrico, situazioni di criticità, connesse ad esempio alla forte penetrazione delle fonti rinnovabili o alle congestioni di rete, tali da richiedere investimenti infrastrutturali urgenti e di elevata intensità di capitale. Lo sviluppo delle infrastrutture energetiche, soprattutto in funzione degli obiettivi di transizione energetica, ha una prospettiva di valutazione e un impatto che vanno al di là dei confini della specifica zona geografica di realizzazione dell'investimento. Infatti, un'infrastruttura realizzata in area non assistita può avere effetti positivi importanti per le aree assistite, in termini ad esempio di maggiore integrazione nel sistema elettrico della generazione da fonti rinnovabili in dette zone e conseguentemente per la sicurezza di tutto il sistema elettrico nazionale.
- ✓ Nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico, potrebbe essere valutato l'inserimento di uno specifico ambito di applicazione della disciplina aiuti di Stato con riferimento alle società ESCO rispetto agli interventi di efficientamento energetico di immobili, anche di proprietà pubblica. In questi casi l'investimento verde è realizzato con proprie risorse finanziarie da un'impresa terza (ESCO, TPF, Energy Performance Provider) rispetto l'utilizzatore dell'impianto (spesso il consumatore dell'energia) che paga un servizio tale da remunerare anche il capitale investito dall'impresa terza, la quale è spesso di grandi dimensioni anche per motivi finanziari. Sarebbe importante che la disciplina sugli aiuti di Stato definisca a che condizioni il vantaggio economico del finanziamento pubblico, che materialmente non può che essere riconosciuto che all'impresa terza che realizza e finanzia inizialmente l'investimento, si possa considerare trasferito all'utilizzatore dell'investimento e quando quindi questo non costituisca un aiuto di Stato (perché l'utilizzatore non svolge attività economica es. Enti Locali, scuole, condomini, etc.) e quando pur essendo un aiuto di Stato va però imputato all'impresa utilizzatrice (considerando le sue dimensioni di impresa, il suo massimale De Minimis, etc.).
- ✓ Non risulta sempre possibile scorporare i costi supplementari di investimento necessari per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) rispetto alla produzione separata di energia. Sarebbe più semplice la fissazione di un limite percentuale di intensità dell'aiuto rispetto al costo complessivo di investimento.

Esempi trasversali ai vari settori di ipotesi alternative al metodo di calcolo cd. Incrementale negli orientamenti settoriali o, in via generale, nel GBER come aiuti alle PMI o come aiuti una tantum

Si propone un esempio di ipotesi di semplificazione della determinazione dei costi ammissibili per piccoli interventi per la tutela ambientale da inserire anche negli orientamenti. Se tale ipotesi sarà concordata, essa potrà essere estesa negli orientamenti ogni qual volta si parli di proporzionalità degli aiuti anche per quelli sottoposti a notifica. Il valore indicato di 500.000 euro è indicativo e può essere eventualmente aumentato o diminuito in base alle tipologie di interventi ambientali o energetici a cui si riferisce.

Tale principio di semplificazione con introduzione di un metodo di calcolo alternativo dovrebbe poter valere trasversalmente per gli aiuti a finalità ambientale ed energetico.

Nell'ottica di semplificare l'applicazione degli orientamenti Disciplina con riguardo a interventi di importo limitato, si propone di integrare il par. 3.2.5 ("Proporzionalità degli aiuti") ai punti (72) e (73) dove è stabilito che "i costi ammissibili per gli aiuti a favore dell'ambiente corrispondono ai costi di investimento supplementari in attivi materiali e/o immateriali direttamente connessi al raggiungimento dell'obiettivo comune" aggiungendo la seguente lett. b) (in grassetto):

"I costi ammissibili sono determinati come segue:

- a) se il costo per il raggiungimento dell'obiettivo di interesse comune è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio se l'elemento «verde» costituisce una «componente aggiuntiva» facilmente riconoscibile, il costo ammissibile corrisponde al costo dell'investimento distinto.*
- b) per aiuti a favore dell'ambiente di minore entità che comportano costi ammissibili inferiori o uguali a 500mila euro, il costo ammissibile corrisponde al costo complessivo dell'investimento;***
- c) in tutti gli altri casi, i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando l'investimento sovvenzionato con lo scenario controfattuale in assenza di aiuti di Stato. In via di principio, si può fare riferimento al costo di un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico (48) che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti (49) e che non raggiunge l'obiettivo di interesse comune o che lo raggiunge solamente in misura minore"*

Per gli aiuti a finalità ambientale ed energetica contenuti nel GBER ma anche, in subordine, per gli aiuti sottoposti a notifica (soprattutto ove sia prevista o prevedibile una fast track per l'approvazione delle decisioni), per semplificare e velocizzare le istruttorie da parte delle Amministrazioni concedenti e per facilitare la diffusione di investimenti di questo tipo tra le PMI, si propone di prevedere dei metodi di calcolo semplificati per le PMI e per specifiche soglie di importo al di sotto delle quali valutare l'investimento sulla base dell'intensità di aiuto parametrata a una definita percentuale di costi ammissibili legati all'investimento.

La complessità del metodo di calcolo previsto in tale sezione rende poco attrattivo l'utilizzo di tali categorie di aiuti in esenzione sia da parte le Amministrazioni responsabili della misura (che lamentano oneri istruttori e di controllo notevoli) sia da parte delle PMI.

In particolare, fatta salva la possibilità di un articolo trasversale per le varie categorie in tema di metodo semplificato di calcolo per le categorie di aiuto a favore di ambiente ed energia, si segnala

l'opportunità di introdurre tale metodo di calcolo semplificato almeno con riferimento agli artt. 36, 37, 38, 45, 46 del GBER.

Pertanto, si potrebbe prevedere per gli artt. 37, 38, 45 e 46 (*per l'art. 36 vedasi infra*), quanto segue:

“Nel caso di progetti di cui al presente articolo, se l'aiuto per il progetto è inferiore a [1 milione di euro e/o 500.000 euro in base alle singole categorie], la percentuale di intensità di aiuto è del [60%] dei costi ammissibili dell'investimento per le medie e grandi imprese e [dell'80%] dei costi ammissibili dell'investimento per le micro e piccole imprese”.

Tale metodo potrebbe essere inserito anche per gli interventi a favore dell'installazione di pannelli fotovoltaici delle imprese, per l'efficientamento energetico di edifici di imprese, per investimenti in economia circolare e per investimenti per bonifiche su terreni di imprese che non hanno causato l'inquinamento.

Al fine di ridurre le predette difficoltà applicative relative alle modalità di calcolo del cosiddetto sovraccosto, si suggerisce di incrementare le percentuali di aiuto previste per gli aiuti agli investimenti delle PMI previsti dall'articolo 17 del Regolamento generale di esenzione per categorie, e di prevedere l'introduzione di un art. 17 bis che consenta una maggiorazione della percentuale di aiuti per le grandi imprese. Tale incremento dovrebbe essere significativo se attribuito ai progetti che hanno come obiettivo principale uno degli obiettivi ambientali indicati all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (Articolo 9 -Obiettivi ambientali quali: a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l'adattamento ai cambiamenti climatici; c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un'economia circolare; e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi) e meno significativo per i progetti con altri obiettivi in grado comunque di mitigare gli effetti sull'ambiente attraverso misure compensative oppure di rispettare quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo Regolamento.

In tal senso si propone come alternativa di inserire una maggiorazione di aiuto per **l'art. 17 e 18 del GBER** per gli investimenti per le PMI qualora tali investimenti in tutto o in parte raggiungano gli obiettivi della sezione del GBER in tema di tutela ambientale. Si riporta di seguito una possibile formulazione dell'articolo 17 del GBER:

art. 17 Aiuti agli investimenti a favore delle PMI	1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI che operano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. I costi ammissibili corrispondono a uno dei seguenti costi o a entrambi:	
--	--	--

	<p>a) i costi degli investimenti materiali e immateriali;</p> <p>b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.</p> <p>3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:</p> <p>a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o</p> <p>b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato, — gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, — l'operazione avviene a condizioni di mercato. <p>Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.</p> <p>4. Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;</p>	<p>3. bis. Nel caso di investimenti per le imprese che raggiungono gli obiettivi della sezione per gli aiuti per la tutela ambientale del presente Regolamento oppure gli obiettivi del Regolamento (UE) 2020/852, i costi ammissibili sono quelli di investimento in grado di raggiungere uno o più obiettivi di cui al citato regolamento attraverso apposita certificazione, indipendentemente dallo stabilimento considerato.</p>
--	--	---

	<p>b) sono considerati ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.</p> <p>5. I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni: a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento; b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.</p> <p>6. L'intensità di aiuto non supera: a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese; b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.</p>	<p>6.bis. Per gli investimenti che raggiungano gli obiettivi della sezione per gli aiuti per la tutela ambientale del presente Regolamento oppure gli obiettivi del Regolamento (UE) 2020/852, le maggiorazioni del par. 6 sono aumentate di un ulteriore 30% con esclusivo riferimento ai costi del par. 3 bis.</p>
<p>Introduzione di un nuovo articolo</p> <p><i>Art. 17-bis Aiuti agli investimenti per le grandi imprese in caso di raggiungimento degli obiettivi del Regolamento (UE) 2020/852</i></p>	<p>Nel caso di investimenti da parte di grandi imprese per progetti che raggiungono gli obiettivi del Regolamento (UE) 2020/852, l'intensità di aiuto è del 30% relativamente ai costi ammissibili all'investimento in grado di raggiungere uno o più obiettivi di cui al citato regolamento attraverso apposita certificazione.</p>	

<p>Art. 18 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza</p>	<p>1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.</p> <p>2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.</p> <p>3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.</p> <p>4. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.</p>	<p>2.bis l'intensità di aiuti non supera l'80% dei costi ammissibili quanto la consulenza riguarda la fattibilità e sostenibilità, anche ai fini di adeguamento delle imprese, per investimenti di natura ambientale che raggiungano gli obiettivi della sezione per gli aiuti per la tutela ambientale del presente Regolamento oppure gli obiettivi del Regolamento (UE) 2020/852. Tale intensità di aiuto è applicabile anche alle perizie per le imprese per la dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.</p>
---	---	--

Da ultimo ed in subordine rispetto alle proposte sopra riportate, si propone di prevedere una soglia una tantum (es. 50.000 euro per le micro e piccole imprese e 30.000 euro per le medie imprese) per gli aiuti al finanziamento per le Micro e medie imprese per investimenti di carattere ambientale o energetici che raggiungano un determinato obiettivo di tutela ambientale o di efficienza energetica di impianti o edifici, debitamente siano certificati.

* *

Proposte emendative generali con riferimento anche a specifici articolati

Al fine di assicurare maggiore certezza giuridica ed uniformità di trattamento degli stessi investimenti in tutto il territorio dell'Unione, si propongono di seguito alcune ipotesi di aiuto da disciplinare con riferimento alle seguenti priorità di intervento:

1. Modifica, semplificazione e integrazione del GBER, anche prevedendo nuove categorie di aiuto in esenzione da notifica
2. Integrazione e semplificazione degli orientamenti di settore

* *

A. aiuti per investimenti per la tutela ambientale

Ad oggi il finanziamento delle apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici (colonnine) è possibile soltanto attraverso la complessa applicazione dell'art. 56 del GBER, come previsto da diverse risposte della Commissione europea anche in e-wiki, in quanto i costi delle apparecchiature di ricarica non sono ammissibili agli aiuti di cui all'art. 36 perché non direttamente collegati al raggiungimento di un più elevato livello di protezione ambientale.

Si ritiene, pertanto, opportuno trattare la questione specifica attraverso una delle seguenti modalità:

1. **la previsione una categoria ad hoc** che faciliti la possibilità di favorire la diffusione di tali infrastrutture senza l'obbligo di calcolo dell'intensità di aiuto tramite il metodo più oneroso del funding gap, di difficile gestione data la tipologia di piccola infrastruttura diffusa sul territorio; si propone, tenendo conto anche di casi previsti nella prassi decisionale della Commissione UE, di prevedere aiuti con riferimento alle diverse tipologie di colonnine (indipendentemente dalla proprietà ma solo se vendono energia sul mercato) e considerando costi ammissibili dal 40% o al 60% in base alla velocità della ricarica e con maggiorazioni di 10% per le micro e piccole imprese e di 20% per le medie imprese; oppure

2. **l'integrazione dell'art. 56 GBER** con la previsione per progetti di infrastrutture locali, tra cui le colonnine elettriche (eventualmente specificate in un considerando del GBER sulle infrastrutture locali), con modalità di calcolo dell'intensità di aiuto diversa dal funding gap ma parametrata ai costi ammissibili; ciò potrebbe essere raggiunto prevedendo quanto già previsto dagli artt. 53 (infrastrutture culturali) e 55 (infrastrutture sportive) formulando come ultimo paragrafo dell'art. 56 GBER, che *"per aiuti che non superano i 2 milioni di euro per la costruzione e gestione di colonnine per la ricarica elettrica, l'importo può essere fissato al [60%] dei costi ammissibili per le ricariche Normal Power e all'[80%] dei costi ammissibili per le ricariche High Power"*.

Di seguito si inserisce la proposta di cui al punto 1) **la previsione una categoria ad hoc**, che tenga conto delle specificità del settore e delle tipologie di infrastrutture di ricarica.

Articolo (xx)

Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

1. Al fine di attuare la Strategia "Europa 2020", che mira a promuovere i veicoli "verdi", e la Strategia "Trasporti 2050" che fissa una Roadmap per un settore trasporti competitivo con obiettivi ambiziosi di sostenibilità, è importante prevedere aiuti specifici con modalità semplificate per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Possono essere finanziate le seguenti tipologie di investimento:

a) progettazione dei siti di ricarica;

b) acquisto e installazione degli impianti [e gestione], compresi i costi relativi alla messa in opera, alla sua funzionalità e alla messa in esercizio in conformità alle normative tecniche vigenti negli Stati Membri;

2. le infrastrutture sono messe a disposizione dei venditori di energia su base aperta, trasparente e non discriminatoria nonché sono aperte ad ogni tipo di utenza a prezzi di mercato; sono altresì ammissibili anche i costi per investimenti per tali infrastrutture ove destinate alla ricarica dei propri veicoli.

3. Le intensità di aiuto sono le seguenti:

- 40% del totale delle spese ammissibili nel caso di impianti che utilizzano una ricarica "lenta" (slow);

- 60% del totale delle spese nel caso di impianti che utilizzano una ricarica "veloce" (fast);

4. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle micro e piccole imprese, qualora l'infrastruttura di ricarica serva alla ricarica dei propri veicoli;
5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e c) del trattato.

Si evidenzia che la differenziazione di intensità di aiuto tra infrastrutture destinate alla vendita di energia e quelle relative a proprio parco auto è dovuta al fatto che la seconda tipologia di infrastrutture risulta un costo fisso non coperto da entrate.

Ad esempio, nell'ambito dell'aggiornamento del PNIRE (Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE) ex art. 17-septies del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, in Legge 7 agosto 2012, n. 134) è stato affrontato, tramite proposta del coordinamento interregionale tecnico di settore con il coordinamento tecnico aiuti, il tema degli aiuti relativi alle colonnine di ricarica, analizzando anche in particolare i modelli tedesco (due possibilità di intervento a fasi con % di intensità di aiuti) e olandese (metodo predefinito di funding gap per annualità) che erano stati oggetto di notifica in assenza di orientamenti specifici in merito né categorie di esenzione.

Da una valutazione tecnica settoriale, potrebbe parere più attinente con il modello di sviluppo del PNIRE la misura che prevede di modulare l'intensità dell'aiuto anche in base alla località dell'intervento, con tassi di cofinanziamento fino al 60% per gli interventi in aree economicamente meno attraenti. Infatti, per le aree economicamente più attraenti sono attualmente in corso anche attività di infrastrutturazione da parte di società private, e pertanto l'intervento pubblico è necessario in termini di coordinamento e di supporto con attività complementari (interventi per favorire la mobilità). In questo senso, ove comprovato da eventuali studi, potrebbe essere utilizzato un metodo simile a quanto avviene per gli orientamenti in tema di banda larga tra aree che il mercato non riesce a servire ed aree intermedie. Infatti, in alternativa a quanto sopra, un'ulteriore semplificazione è quella di proporre e costruire una misura, per le aree meno appetibili e non servite, che non costituisca un aiuto di Stato, concedendo il sostegno finanziario in modo non selettivo ovvero aperto a tutte le persone fisiche e giuridiche, compresi gli enti pubblici, con individuazione dei beneficiari effettuata a seguito di inviti a presentare domanda avendo cura di privilegiare le proposte che favoriscano, in armonia con le previsioni del PNIEC 2020, lo sviluppo di tecnologie innovative come l'integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica e l'esigenza di evitare la proliferazione di punti di prelievo dedicati, realizzati per alimentare infrastrutture che potrebbero richiedere investimenti di rete non efficienti.

Per l'efficacia della misura volta all'infrastrutturazione il regolamento di esenzione deve prevedere interventi di sostegno per l'acquisto di veicoli elettrici e altri combustibili alternativi a favore di privati e interventi a favore della mobilità collettiva pubblica.

* *

Tra le categorie di esenzione del GBER o tra gli ambiti di intervento all'interno degli Orientamenti, pare necessario e non più rimandabile l'inserimento di investimenti per imprese per garantire una maggiore tutela della qualità dell'acqua e dell'aria.

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale prevede categorie di Aiuti finalizzati al superamento di norme dell'Unione europea (o, in assenza di queste, innalzamento del livello di tutela ambientale), oppure all'adeguamento anticipato a norme dell'Unione europea non ancora in vigore.

Nell'ambito delle politiche per la qualità dell'aria, è ipotizzabile che la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale possa consentire misure di Aiuti non solo laddove vengano attuate politiche di miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'innalzamento del livello di tutela o l'anticipazione di norme comunitarie non ancora in vigore, ma anche laddove i limiti previsti dalle direttive comunitarie non possano essere rispettati a causa di elevati livelli di antropizzazione di vaste aree. Gli Aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, essere strumenti efficaci per realizzare obiettivi di interesse comune, tra cui la correzione dei fallimenti di mercato, proprio laddove si incontrano maggiori difficoltà a rispettare i limiti territoriali fissati in sede comunitaria.

La proposta che qui si sottopone all'attenzione è quella di passare ad un'ottica di incentivi concordati, limitati e diretti al perseguimento del miglioramento della qualità dell'aria e delle acque, e tali da responsabilizzare direttamente le imprese al perseguimento degli obiettivi comunitari della crescita sostenibile all'interno di un quadro condiviso di tutela ambientale.

Si chiede pertanto il riconoscimento di uno status particolare per quelle aree in cui è comprovata la situazione di vulnerabilità sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico e delle acque con la conseguente possibilità di attivare misure di sostegno finanziario più ampi, ma comunque finalizzati a rientrare nei limiti previsti dalla normativa di settore, attraverso la previsione di una nuova e specifica categoria di aiuti nell'ambito degli Aiuti per la tutela ambientale del GBER.

Si propone l'ottenimento di tale scopo attraverso una delle due seguenti opzioni:

- A. proposta di un nuovo specifico articolo relativo ad investimenti diretti a garantire un miglioramento netto della qualità dell'aria e delle acque in determinate zone
- B. modifica dell'attuale art. 36 GBER introducendo una specificità per gli interventi diretti a garantire un miglioramento netto della qualità dell'aria e delle acque in determinate zone

In entrambi i casi, il sostegno per essere efficace dovrebbe essere accompagnato dallo smaltimento di veicoli inquinanti, nel caso del miglioramento della qualità dell'aria, anche con inserimento di uno specifico vincolo e/o con una maggiorazione dell'aiuto per l'impresa in caso di smaltimento rispetto all'acquisto ex novo.

Qui di seguito, si presentano le due proposte in alternativa

A. Proposta di nuovo specifico articolo ad hoc

Per queste ragioni si propone il seguente nuovo specifico articolo ad hoc

Articolo (xx)

Aiuti agli investimenti che possono garantire un miglioramento della qualità dell'aria in determinate zone per cui è riconosciuta una specificità meteo-climatica e orografica tali da generare un'alta vulnerabilità dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico.

1. al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi da raggiungere al 2030 inclusi nel pacchetto di politiche «Aria pulita per l'Europa», sono consentiti aiuti che favoriscano investimenti per la tutela della qualità dell'aria;

2. gli aiuti possono essere concessi in zone ad alta vulnerabilità dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, da intendersi come zone caratterizzate da una particolare situazione meteo-climatica e/o orografica che impedisce un'adeguata dispersione di sostanze inquinanti in atmosfera tale da non consentire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa comunitaria.

3. Gli aiuti possono essere concessi alle seguenti condizioni:

- a. le autorità pubbliche competenti di uno Stato Membro hanno riconosciuto formalmente le zone che presentano le caratteristiche di alta vulnerabilità sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico;
- b. la Commissione ha riconosciuto il carattere di zona ad alta vulnerabilità sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico.
4. Gli aiuti possono essere concessi nelle zone riconosciute ad alta vulnerabilità dal punto di vista della qualità dell'aria, dal riconoscimento da parte della Commissione, rinnovabile previa rinnovo di tale riconoscimento ai sensi del precedente punto 3).
5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali idonei a favorire la riduzione netta delle emissioni in atmosfera e le concentrazioni in aria ambiente alle imprese che effettuano i seguenti investimenti:
- i costi di investimento per generatori di energia, termica od elettrica, che presentano livelli emissivi inferiori alla soglia massima prevista dall'Unione o dallo Stato membro o dalla Regione di appartenenza;
 - l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, esclusa la motorizzazione diesel, e la contestuale demolizione di un veicolo a motorizzazione diesel appartenenti alle classi emissive inferiori a quelle vigenti per l'immatricolazione di nuovi veicoli;
 - interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale finalizzati all'abbattimento delle emissioni inquinanti omologati secondo le vigenti normative.
- Sono in particolare ammissibili i costi seguenti:
- a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- b) in tutti gli altri casi, fino a un totale di costi ammissibili per intervento pari a € 200.000, l'intensità di aiuto si calcola sul totale dei costi sostenuti, mentre oltre la soglia di € 200.000 il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza di costo corrisponde al costo connesso alla tutela ambientale e costituisce il costo ammissibile.
6. La valutazione delle riduzioni delle emissioni e delle concentrazioni in aria ambiente viene effettuata, per ogni progetto di investimento, tramite una stima ex ante della quantità di emissioni evitata ed una stima ex post delle emissioni effettivamente evitata in atmosfera.
7. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e c) del trattato.

.

Altresì, ove fosse accolto anche la attuale previsione, si propone anche di intervenire per eventuali progetti per imprese per investimenti per la tutela delle acque reflue.

B. Emendamento dell'art. 36 GBER

Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme o di un obbligo specifico alla sostituzione dei mezzi in uso

Considerando/Articolo, comma	Testo	
Art. 36	<p>1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione o di innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.</p> <p>2. Gli investimenti soddisfano una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività andando oltre le norme applicabili dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;</p> <p>b) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea.</p> <p>3. Non sono concessi aiuti agli investimenti effettuati per permettere alle imprese di adeguarsi a norme</p>	

Considerando/Articolo, comma	Testo	
	<p>dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore.</p> <p>4. In deroga al paragrafo 3, possono essere concessi aiuti per:</p> <p>a) l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data.</p> <p>b) interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli in questione.</p> <p>5. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme. Tali costi sono determinati come segue:</p> <p>a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come</p>	<p>b) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea o in assenza di norme dello Stato membro che obblighino alla sostituzione, a partire da una data determinata, degli impianti e di tutti i mezzi utilizzati, trasporto compreso, per lo svolgimento della propria attività d'impresa. I mezzi in uso devono essere dismessi e smaltiti.</p> <p>3. Non sono concessi aiuti agli investimenti effettuati per permettere alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore.</p> <p>4. In deroga al paragrafo 3, possono essere concessi aiuti per:</p> <p>a) l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data.</p>

Considerando/Articolo, comma	Testo	
	<p>investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;</p> <p>b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.</p> <p>Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.</p> <p>6. L'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili.</p> <p>7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.</p> <p>8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.</p>	<p>b) interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli in questione.</p> <p>5. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o dello Stato membro per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme o in assenza dell'obbligo alla sostituzione dei mezzi in uso. Tali costi sono determinati come segue:</p> <p>a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;</p> <p>b) se il costo dell'investimento corrisponde al costo dell'acquisto di un nuovo autoveicolo, il costo ammissibile corrisponde al costo dell'autoveicolo, al netto di eventuali allestimenti opzionali;</p> <p>b) c) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla</p>

Considerando/Articolo, comma	Testo	
		<p>tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.</p> <p>Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.</p> <p>6. L'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili.</p> <p>7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. Nel caso in cui gli aiuti servano per la sostituzione i veicoli delle imprese si propone una percentuale di intensità di aiuto ulteriore del 10%.</p> <p>7-bis. Nel caso di progetti di sostituzione veicoli per le imprese, se il progetto per impresa è inferiore a [500.000 euro], la percentuale di intensità di aiuto è del [70%]</p> <p>8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.</p>